

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

Nell'Interesse del UILtucs-UIL, nella persona del Segretario Regionale p.t., con sede in Napoli al Corso Umberto I^a, n. 35, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente atto, dai Prof. Avv. Ferdinando Pinto, dall' Avv. Giulio Renditiso e dall' Avv. Rosa Persico, e con gli stessi eletti dom.to in Napoli alla Via C. Console n. 3, presso lo Studio del Prof. Avv. Erik Furno,

CONTRO

REGIONE CAMPANIA. In persona del Presidente p.t. della Giunta Delogo Il Prof. Avv. Regionale con sede in Napoli alla Via Santa Lucia, domiciliata ope FERDINANDO PINTO l'Avv. legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via GIULIO RENDITISO e l'Avv. ROSA PERSICO a
A. Diaz n. 11 rappresentarmi e difendomi nel presente giudizio e

per l' annullamento previa sospensione degli effetti

- a) della Delibera di Giunta Regionale Campania n. 980 del 6 giugno 2008, Area Generale di Coordinamento n. 13 Turismo e Beni Culturali, mai comunicata al ricorrente e recante "Professioni di guida turistica^R e di accompagnatore turistico - Atto di Indirizzo Inerente alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 11/1986 alla luce dei principi introdotti dall'art. 10, comma 4, del Decreto Legge n. 7/2007, nel testo modificato dalla legge n. 40/2007", in uno con l'allegato "A" recante "Esercizio delle attività di guida turistica ed accompagnatore turistico";
- b) del Decreto Dirigenziale n. 285 dell'11 giugno 2008, mai comunicato al ricorrente sindacato, adottato in attuazione del provvedimento impugnato sub a), e recante "Area Generale di Coordinamento Turismo e Beni Culturali - Professioni di guida turistica ed accompagnatore turistico. Avviso pubblico e modulistica";

Il Prof. Avv. FERDINANDO PINTO l'Avv. GIULIO RENDITISO e l'Avv. ROSA PERSICO a rappresentarmi e difendomi nel presente giudizio e conseguenziali, in tutti i gradi e stati, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere la controversia e di rinunciare al giudizio. Ratifico fin d'ora il suo operato facendo mio il contenuto del presente atto, che si abbia come da me sottoscritto. Li autorizzo, unitamente ad eventuali collaboratori, all'uso dei dati personali sensibili nonché dei documenti forniti per la controversia con riferimento alla vigente normativa di tutela della riservatezza (art.13 D.Lgs. 196/2003). Eloggio domicilio presso di loro in Napoli, (studio Prof. Avv. Erik Furno) alla Via Casario Console n.3

c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, collegato o comunque connesso a quello impugnati sub a) e sub b) e in particolare degli eventuali atti mai portati a conoscenza del ricorrente con i quali sono state attivate le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali previste degli atti impugnati.

FATTO

il D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" prevede, tra l'altro, alcune norme per l'esercizio dell'attività di guida turistica ed accompagnatore turistico.

In particolare, l'art. 10, comma 4, della legge citata, ha stabilito, tra l'altro, che le attività di cui sopra non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali.

Inoltre, la legge statale ha stabilito che ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte in archeologia o titolo equipollente l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

Il comma 7 dell'art. 10 citato ha poi stabilito che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni "adequano" le disposizioni normative e regolamentari ai principi in esso stabiliti.

Ebbene, la Regione Campania, ha impropriamente dato attuazione al disposto di cui al comma 7, con un semplice atto amministrativo, la Delibera di Giunta Regionale n. 980/07, che appare financo incerto nella sua natura e nei suoi effetti.

La Giunta, in sostanza ha con un semplice atto c.d. "di indirizzo" - che, come si dirà, costituisce una sorta di apolide nel sistema delle fonti normative - ha dettato la propria disciplina di attuazione della legge n. 40/07.

Alla delibera di Giunta impugnata veniva poi data attuazione con il Decreto Dirigenziale n. 285 del 11.6.2008, che ne costituisce la mera riproduzione.

La Delibera di Giunta n. 980/08 e il Decreto Dirigenziale n. 285/08 sono illegittimi, come sono illegittimi gli atti che ne sono conseguiti e, dunque, da annullare, previa sospensione della loro efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. SULLA TEMPESTIVITA' DEL RICORSO.

Il sindacato ricorrente ha avuto solo oggi conoscenza della delibera di Giunta Regionale Impugnata.

Tale delibera essendo, come meglio si dirà, atto a contenuto generale secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, va dunque, impugnata entro il termine di legge decorrente dalla sua effettiva conoscenza.

In particolare, è stato affermato anche da Codesto Tribunale Amministrativo che: *<<Nel confronti di tutti gli atti a contenuto generale, infatti, il termine per impugnare decorre dal momento in cui si verifica la lesione dell'interesse sostanziale, cioè dall'effettiva conoscenza del provvedimento e della sua concreta lesività, secondo i principi generali in tema di impugnazione del*

provvedimenti amministrativi>> (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 23 novembre 2007, n. 14966).

Peraltro, in tema di delibere di giunta regionale è consolidato principio della giurisprudenza amministrativa quello secondo il quale il termine per l'impugnazione delle disposizioni ivi contenute non decorre dalla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale per i soggetti che nelle stesse sono "direttamente contemplati", per i quali, ex art. 2 r.d. n. 642 del 1907, è invece richiesta la comunicazione individuale, ovvero la piena conoscenza comunque acquisita.

In particolare, è stato poi affermato che le persone direttamente contemplate non sono soltanto i soggetti menzionati nell'atto, ma anche chi, pur non essendo menzionato, sia in qualche modo da ritenersi destinatario del medesimo. (In tal senso Consiglio di Stato, sez. IV, 14 febbraio 20002, n. 151; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 13 giugno 2006, n. 1729).

Nella specie, non è revocabile in dubbio che le guide turistiche già abilitate alla professione o per esse il loro organo rappresentativo e sindacale sono implicitamente destinatari del provvedimento impugnato nella misura in cui esso incide sulle relative attività professionali, con la conseguenza che il termine di impugnazione decorre solo dal momento della comunicazione (mai avvenuta nella specie) o della sua piena conoscenza.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso si appalesa ammissibile in quanto tempestivo.

2. SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL SINDACATO RICORRENTE.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato da ultimo anche dal Supremo Consesso Amministrativo con la sentenza n. 351 del 30 gennaio 2007 della sesta sezione, le organizzazioni sindacali hanno legittimazione ad agire in giudizio

per far valere, oltre che interessi loro propri in quanto organizzazione, anche interessi riconducibili alla categoria di cui hanno la rappresentanza.

Ne consegue, la piena legittimazione del Sindacato ricorrente ad agire a tutela di posizioni giuridiche della categoria rappresentata, posizioni lese (come si dirà) in via immediata e diretta dalle disposizioni della delibera di Giunta Regionale n. 980/08.

3. INCOMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE AD ADOTTARE L'ATTO IMPUGNATO. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 117 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE.

3.1 La materia della regolamentazione delle guide turistiche rientra tra quelle di legislazione concorrente Stato - Regioni di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, ove, dunque, il primo definisce i principi fondamentali della materia e le seconde la conseguente disciplina di applicazione, disponendo le modalità di attuazione della regolamentazione sul territorio regionale, anche integrando la disciplina statale.

Quanto appena affermato emerge chiaramente dalla lettera della norma costituzionale. Infatti, il comma 3 dell'art. 117 stabilisce, tra le altre, che sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: "...professioni", tra le quali non possono non essere annoverate anche quelle di guida turistica e di accompagnatore turistico.

Le obiezioni in merito che, peraltro, tendevano a fare di quanto oggetto di discussione competenza residuale (e dunque esclusiva) della Regione sembrano essere state definitivamente superate da una recente pronuncia della Corte Costituzionale.

Il Giudice delle Leggi, infatti, con la sentenza n.222 dell'11 giugno 2008, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, del decreto legge n. 7/07, sollevata dalla Regione Veneto la quale sosteneva, come anticipato,

che la disciplina della professione di guida turistica rientrasse tra le materie di competenza residuale delle Regioni, come tale di sua esclusiva competenza e, dunque, sottratta a qualsiasi intervento, se non quelli riservati all'ordinamento generale, da parte dello Stato. Al riguardo, la sentenza della Corte Costituzionale è alquanto esplicita nell'affermare che: <<<...quale che si il settore in cui una determinata professione si esplichi, la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Cost. L'attribuzione della materia della "professioni" alla competenza concorrente dello Stato, prevista dalla citata disposizione costituzionale, prescinde, cioè, dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. Nel caso in esame, la norma censurata regola aspetti che sono propri dell'esercizio di una specifica attività professionale, la cui incidenza nel campo turistico risulta ininfluenza ai fini del riparto di competenze delineato dall'art. 117 Cost.>>.

Inoltre, la Corte dopo aver rilevato che le importanti modifiche apportate dall'art. 10, comma 4, della legge di conversione n. 40 del 2007 erano state anche la conseguenza di alcune procedure di infrazione promosse dalla Comunità Europea nei confronti dello Stato Italiano, la cui normativa impediva alle guide turistiche di esercitare la loro professione sul territorio nazionale, ha affermato che: <<...la norma impugnata è coerente con i principi enunciati dal d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) che delineano i ruoli rispettivi dello Stato e delle Regioni riguardo alla disciplina di una attività

professionale. Tali principi affermano che la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma 3); che l'esercizio della professione è espressione delle libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata in tutte le sue forme e applicazioni, purchè non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e ai buon costume e che le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione (art. 2, comma 1), perché tale esercizio deve svolgersi nel rispetto della disciplina statale di tutela della concorrenza (art. 3, comma 1)>>>.

3.2 Alla luce di quanto osservato al punto che precede, rientrando la materia in questione tra quelle di legislazione concorrente Stato-Regioni, va osservato che, una volta intervenuta la legge statale a dettare i principi fondamentali, sarà poi soltanto la legge regionale a poter dettare la disciplina di dettaglio, e nessuna altra fonte (ivi compresa quella regolamentare) potrà provvedervi.

A maggior ragione la disciplina di applicazione non potrà trovare ingresso attraverso un atto di rango inferiore sia alla fonte legislativa che a quella regolamentare quale appunto la delibera regionale di indirizzo in questa sede impugnata.

In sostanza, l'art. 117, comma 3, della Costituzione, secondo un'accreditata dottrina, porrebbe una vera e propria riserva di legge "regionale".

Anche in questo caso, la tesi appena sostenuta avrebbe ricevuto l'avallo del Giudice delle Leggi.

Al riguardo sintomatica è la sentenza della Corte Costituzionale n. 324/2003, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, lettera l) della legge della Regione Campania n. 9/02. Nella fattispecie, la Consulta ha affermato che il potere regolamentare nelle materie di competenza regionale deve essere

delimitato o indirizzato dalla legge regionale, ritenendo in sostanza - e così superando una precedente ricostruzione che la voleva collegata esclusivamente all'applicazione dell'art. 97 della Costituzione - che essa non possa considerarsi implicita e connessa alla stessa posizione assunta dagli esecutivi nel sistema istituzionale. Il potere regolamentare in questa prospettiva esisterebbe solo se ed in quanto previsto dalla norma primaria che ne dovrebbe definire i contenuti e le modalità.

Alla luce di tale principio, che escluderebbe la possibilità dell'esistenza di regolamenti indipendenti, pertanto, la Corte nella fattispecie dichiarava costituzionalmente illegittima la norma impugnata in quanto la stessa si era limitata semplicemente ad "autorizzare" - in mancanza dell'adozione della legge regionale - la potestà regolamentare in capo alla Giunta senza in alcun modo indirizzare o delimitare il suddetto potere regolamentare.

Nel caso che ci occupa, dunque, è palese la violazione della riserva di legge (regionale), in quanto ai principi generali dettati dal legislatore statale in materia di guide ed accompagnatori turistici dettati è stata data attuazione non, come si doveva, ma con un atto dall'incerto contenuto.

L'atto utilizzato, infatti, risulta di difficile allocazione nel novero delle fonti normative regionali.

In merito a quest'ultima notazione, infatti, occorre rilevare che non è dato neppure comprendere a quale categoria appartengano gli "atti di indirizzo".

Tali atti, in realtà, sono insuscettibili di qualsiasi effetto se, come dovrebbe ritenersi nell'unica accezione che li può legittimare, sono atti che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano dell'indirizzo politico, come tali inidonei a determinare qualsiasi conseguenza diretta sulla sfera giuridica dei singoli.

D'altro canto, che la delibera impugnata sia stata adottata in palese violazione di una riserva di legge (regionale), trova conferma nel suo stesso contenuto, laddove evidenzia la necessità della legge regionale, tant'è che si fa riferimento ad una proposta di legge ed ad un'iniziativa normativa volta a prevedere la regolamentazione dell'intero comparto turistico approvata dalla Giunta, atti questi che non avrebbero alcuna senso se potessero essere balpassati (come avvenuto nella specie) con un semplice "atto di indirizzo" col quale ottenere il medesimo risultato.

3.3 Nel caso che ci occupa, dunque, pur riconoscendo alla Regione doverosi margini di intervento nella materia in esame, risulta censurabile la scelta dello sia dello strumento all'uopo impiegato, sia dell'organo (nella fattispecie, la Giunta Regionale) che ha in concreto provveduto, nel quadro dei principi fondamentali dettati dalla legge statale, a dettare la disciplina per l'ammissione all'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico.

È prioritario rilevare come, in via generale, la delibera di Giunta costituisca all'interno della Regione Campania, vigente lo Statuto del momento in cui la stessa è stata approvata, uno strumento limitato solamente all'adozione di atti amministrativi. Per converso, la potestà normativa, sia di tipo legislativo che regolamentare, è attribuita dal vigente Statuto al Consiglio regionale (artt. 19 e 20).

Senza dubbio, la disciplina - racchiusa nella delibera n. 980/2008 - presenta un contenuto che trascende la mera discrezionalità amministrativa, dal momento che svolge la funzione (ammesso che ciò sia possibile) di specificare e completare i precetti legislativi ai fini dell'applicazione ad una serie indeterminata ed indeterminabile di fattispecie concrete.

È noto, infatti che, in un'ottica sostanzialistica, gli atti e/o le determinazioni che rechino norme suscettibili di innovare

l'ordinamento giuridico e che contengono una disciplina dotata di generalità ed astrattezza, avente efficacia *erga omnes*, rivestono più propriamente natura normativa. Tale natura trova la sua forma tipizzata nell'espressione dell'attività regolamentare che, nel caso di specie, pacificamente non risulta attivata. In sostanza anche a ritenere non ricorrente la riserva di legge regionale occorrerebbe comunque - questo (peraltro come ulteriormente si ribadirà) per esplicito disposto della legge nazionale di riferimento - un atto a contenuto normativo e, dunque, un regolamento, il cui contenuto non può essere mai supplito da un atto, come quello di cui si discute, che non può avere mai né la forma né la sostanza dell'atto supplito.

Una conferma in tale direzione, è offerta da una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 119 del 24 marzo 2006), resa in materia di sanità ed in riferimento alla Regione Campania, nella quale si attribuisce alla competenza del Consiglio (e non della Giunta) la fissazione dei requisiti per l'accreditamento Istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, d.lg. n. 502/1992, dal momento che tale operazione *<<presuppone, per sua natura, l'emanazione di norme a carattere generale, rivolte alla generalità dei cittadini e suscettibili di applicazione in un numero indefinito di casi>>*.

Da tali premesse si trae l'impossibilità di dettare la disciplina di dettaglio per l'ammissione all'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico ad opera della Giunta Regionale mediante un semplice atto amministrativo.

L'atto a contenuto generale Istituzionalmente previsto - legge o (al limite) regolamento - si pongono in questa prospettiva come momento essenziale ed imprescindibile per garantire il coinvolgimento del Consiglio. Solo infatti l'organo esponentiale dell'intera popolazione, quale è soltanto l'assemblea, può essere

chiamato ad adottare risoluzioni che incidono sulla totalità dei consociati, che viceversa l'esecutivo (e dunque la sola maggioranza) non potrebbe arrogarsi.

D'altro canto, occorre ribadire, che è esplicitamente in tal senso il tenore della disposizione dell'art. 10, comma 4, nel testo modificato dalla Legge n. 40 del 2007, al comma 7, con la quale si stabilisce che: *"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5"*, che appare inconciliabile con un'attività di carattere meramente amministrativa od esecutiva, qual è inevitabilmente quella della Giunta a cui altrimenti si riconoscerebbe il compimento di scelte e di valutazioni politiche tipiche dell'attività legislativa (o comunque regolamentare).

3.4 Le argomentazioni di cui sopra restano valide - giova nuovamente sottolineare - anche a voler accordare natura regolamentare all'atto impugnato, in quanto permanerebbe comunque l'inadeguatezza del mezzo prescelto, oltre ad un difetto di competenza della Giunta in materia.

Come ha avuto modo di precisare la Consulta nella sentenza n. 313 del 21 ottobre 2003, sebbene a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione la potestà regolamentare non sia più prerogativa esclusiva del Consiglio Regionale (con la soppressione dell'inciso "e regolamentari" nel nuovo testo dell'art. 121, comma 2, della Costituzione è venuta meno l'esplicita riserva di competenza consiliare), il riconoscimento della medesima alla Giunta può, infatti, avvenire solamente in forza di un'espressa previsione statutaria.

Difatti, nel silenzio dell'art. 121 della Costituzione, in presenza di un pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere

regolamentare e per il rispetto dell'autonomia statutaria regionale, non può essere accolta la tesi che attribuisce automaticamente il potere in questione all'Esecutivo. È compito dello Statuto della Regione allocare la competenza regolamentare tra gli organi regionali.

Ciò significa che, fino all'adozione dei nuovi Statuti, l'esercizio del potere regolamentare permane in capo alle assemblee elettive.

Una diversa scelta organizzativa, pertanto, non può che essere espressamente contemplata in una disposizione dello Statuto, con la conseguenza che, in assenza di un nuovo atto statutario, continua a valere la distribuzione delle competenze normative già stabilite nel testo ancora vigente, di per sé non incompatibile con l'art. 121 della Costituzione.

Muovendo da un contesto di incertezza determinato dal nuovo quadro delle fonti regionali, le recenti pronunce della giurisprudenza costituzionale hanno posto ordine, riconoscendo: il valore sovraordinato della fonte statutaria nel sistema delle fonti regionali; l'espressa competenza dello Statuto regionale a delimitare la titolarità e le modalità di esercizio del potere regolamentare tra gli organi regionali; la soggezione del potere regolamentare al principio di legalità.

Atteso che gli artt. 19 e 20 del vigente Statuto della Regione Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, attribuiscono al Consiglio la potestà in materia regolamentare, è da ritenere che l'organo tutt'ora deputato ad approvare una deliberazione, avente tale carattere (come potrebbe essere la delibera n. 980/08), sia il Consiglio regionale e non invece la Giunta.

D'altro canto, la garanzia di rappresentatività delle forze di minoranza all'interno dell'assemblea legislativa regionale è chiaro

indice della maggiore adeguatezza di quest'organo, rispetto alla Giunta, nello svolgimento di funzioni che incidono sulla collettività. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'incompetenza della Giunta Regionale ad adottare le linee guida nella materia in esame, ne determinano l'illegittimità, con conseguente annullamento.

Peraltro, in virtù del principio di illegittimità derivata, analoga sorte tocca il Decreto Dirigenziale n. 285 in quanto adottato in attuazione della cennata delibera di Giunta Regionale.

Il difetto di competenza si estende a detto decreto dirigenziale, se è vero, come è vero, che ai dirigenti spetta l'adozione solo ed esclusivamente atti di gestione e non di atti a contenuto normativo (o generale) come quello di specie i quali semmai costituiscono la premessa (necessaria) dell'atto di gestione.

Il problema vero è che non si riesce neppure a collocare l'atto impugnato - linee di indirizzo - nel sistema delle fonti nella misura in cui esso non è neppure richiamato *per relationem* da nessuno del provvedimento o degli atti a contenuto generale che astrattamente ne avrebbero potuto prevedere l'esistenza.

L'atto in parola è in sostanza un atto privo di cittadinanza nel sistema delle fonti - un atto "apolide" come si è detto agli inizi - che è semplicemente il tentativo di aggirare (illegittimamente) il disposto normativo. Le sue conseguenze sono facilmente intuibili se non altro in quanto consentirebbe senza limiti (di tempo e di contenuto) comunque e sempre alla Giunta di alterare la dinamica dei rapporti tra Giunta e Consiglio.

4. CONTRADDITTORIETA' DELLA DELIBERA IMPUGNATA. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELLA LEGG REGIONALE CAMPANIA N. 11/86ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

4.1 Senza nulla togliere alle argomentazioni di cui al punto che precede, peraltro, assorbenti, la delibera di Giunta Regionale in questa sede impugnata è illegittima anche sotto altro profilo.

Infatti, non vi è chi non veda nel suo contenuto un accentuato carattere di contraddittorietà tra le sue premesse e le conseguenti prescrizioni.

Le (pur lodevoli) intenzioni dell'organo esecutivo della Regione esplicitate nella prima parte del punto 3) dell'allegato A) della delibera impugnata, ove testualmente si afferma che: <<La semplificazione prevista dal legislatore per l'avvio dell'attività professionale, non rappresenta una modalità attenuata di valutazione degli aspiranti all'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, occorrendo, infatti, pur sempre accertare, integralmente e seriamente, le capacità e le conoscenze linguistiche e del territorio regionale>>, sono poi totalmente contraddette dai punti b) e c) dello stesso numero 3) dell'Allegato A).

In particolare, al punto b.2) viene previsto che la previa verifica della conoscenza linguistica e del territorio di riferimento (inteso come patrimonio culturale della Regione Campania) avviene mediante colloquio da realizzarsi con cadenza almeno trimestrale.

Orbene, la previsione di un semplice colloquio, senza la verifica delle capacità di corretta scrittura nelle lingue prescelte mal si concilia con un "serio" accertamento delle capacità professionali.

Si pensi, per fare un esempio tra tanti, a tutti quei casi in cui una guida turistica debba comunicare al gruppo alla stessa assegnato mediante l'esposizione di un cartello.

L'operazione posta in essere con la Delibera di Giunta Impugnata (semplice colloquio) appare pertanto eccessivamente semplicistica e tale da portare ad uno svilimento delle professioni in questione, e

certamente in contrasto con il proposito di salvaguardare l'interesse generale di mantenere elevato il livello, la qualità e la professionalità delle guide turistiche e di quanti svolgono l'attività di illustrazione del territorio, degli elementi artistici, culturali ed architettonici del territorio regionale.

Analoghe considerazioni si possono fare riguardo alla estrema semplicità a reperire la prova di conoscenza delle realtà locali così come prevista nell'atto impugnato.

4.2 Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo in quanto adottato in violazione dell'art. 5 della legge Regione Campania n. 11/86.

Come detto, la nuova legge statale ha dettato i principi fondamentali nella materia in esame che è di quelle riservate alla legislazione concorrente.

Questo significa che nelle more dell'adozione della legge regionale di dettagli, continueranno a trovare applicazione le disposizioni della precedente legge regionale n. 11/86, laddove non siano incompatibili con la nuova disciplina statale.

Ebbene, tra le norme della legge regionale n. 11/86, che non appaiono essere state abrogate implicitamente dall'entrata in vigore della legge statale n. 40/07 vi sono certamente le disposizioni di cui all'art. 5 in tema di nomina delle Commissioni. Non a caso è la stessa delibera impugnata ad evidenziare quali disposizioni della legge regionale devono considerarsi non più applicabili, e tra esse non si fa menzione di quelle relative alle Commissioni di valutazione.

Per queste ultime, dunque, le modalità di nomina dei commissari e la loro qualifica sono e rimangono, quelle previste dalla legge regionale n. 11/86 e non quelle arbitrariamente stabilite nella delibera di Giunta Regionale in questa sede impugnata.

Sull'argomento ci si riserva la notifica di motivi aggiunti una volta conosciuti tutti gli elementi della procedura.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al danno grave ed irreparabile si fa rilevare che sembrerebbe imminente l'inizio del colloqui di verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento per le aspiranti guide turistiche, la cui abilitazione attraverso il poco rigoroso sistema delineato dalla delibera di Giunta Regionale Campania n. 980/07, rischia di dare ingresso nel settore a figure di scarsa professionalità, danneggiando tutte quelle guide turistiche abilitate attraverso il precedente e più rigoroso sistema di accesso alla professione.

La circostanza, dunque, impone una tutela immediata degli interessi della categoria, che può avvenire solo con la pronuncia di sospensione dell'efficacia della, peraltro illegittima, delibera di Giunta Regionale impugnata.

P.Q.M.

Si conclude per l'integrale accoglimento del ricorso *de quo*, con tutte le conseguenze di legge.

Napoli - Sorrento, 4 dicembre 2008

Prof. Avv. Ferdinando Pinto

Avv. Giulio Renditto

Avv. Rosa Persico

RELATA DI NOTIFICA:

Ad istanza del Prof. Avv. Ferdinando Pinto, dell' Avv. Giulio Renditso e dell' Avv. Rosa Persico, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche della Corte di Appello di Napoli, ha notificato copia del su esteso atto a:

- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla Via Santa Lucia...

- Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, dom.to one legit presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz n. 11.